

**REGOLAMENTO (CE) N. 506/2007 DELLA COMMISSIONE****dell'8 maggio 2007****che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

(4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.

**Articolo 1**

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

(2) Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

(3) Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.

**Articolo 2**Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

*Per la Commissione*

Stavros DIMAS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

## ALLEGATO

N.	Numero Einescs	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove ed informazioni richieste	Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
1.	237-158-7	13674-84-5	Fosfato di tris(2-cloro-1-metiletil) (TCPP)	IE/UK	— Studio di due generazioni — effetti sulla fertilità (OCSE 416-B35)	24 mesi
					— Saggio Comet in vivo su fegato di ratto	12 mesi
					— Assorbimento percutaneo <i>in vitro</i> di TCPP marcato con radioisotopi nell'essere umano (OCSE 428)	12 mesi
2.	237-159-2	13674-87-8	Fosfato di tris(2-cloro-1-clorometil-etil)(TDCP)	IE/UK	— Studio di sorbimento/desorbimento (prova OCSE 106 modificata)	6 mesi
3.	253-760-2	38051-10-4	Bis(bis(2-cloroetil)fosfato) di 2,2-bis(clorometil)trimetilene (V6)	IE/UK	— Studio di due generazioni — effetti sulla fertilità (OCSE 416-B35)	24 mesi
					— Assorbimento percutaneo <i>in vitro</i> di TCPP marcato con radioisotopi nell'essere umano (OCSE 428)	12 mesi
4.	202-679-0	98-54-4	4-terz-butilfenolo	NO	— Studio degli effetti endocrini nei pesci (progetto OCSE di prova approfondita nei primi stadi di vita)	18 mesi
5.	202-411-2	95-33-0	N-cicloesilbenzotiazol-2-solfenamamide	DE	— Dati misurati nel suolo lungo le strade e nelle acque superficiali che ricevono le acque di scorrimento delle strade. I prodotti di degradazione da misurare sono il 2-mercaptobenzotiazolo, il benzotiazolo, il 2-benzotiazolone, il 2-metiltiobenzotiazolo e il 2-metilbenzotiazolo	4 anni
					— Dati misurati nel percolato di discarica. I prodotti di degradazione da misurare sono il 2-mercaptobenzotiazolo, il benzotiazolo, il 2-benzotiazolone, il 2-metiltiobenzotiazolo e il 2-metilbenzotiazolo	4 anni
					— Informazioni sull'uso e l'esposizione associati al riciclaggio dei pneumatici, in particolare negli impianti di triturazione dei pneumatici, sui campi sportivi che usano materiali a base di pneumatici riciclati e altre utilizzazioni esterne analoghe di pneumatici riciclati	4 anni
6.	233-118-8	10039-54-0	Solfato di bis(idrossilammonio)	DE	— Prova di riproduzione su <i>Daphnia magna</i> (OCSE 211)	3 mesi
					— Informazioni sull'esposizione in fase di produzione e trattamento	3 mesi
					— Prova di inibizione della respirazione, fango attivo (OCSE 209) o dati di letteratura relativi a questo tipo di prova	3 mesi

N.	Numero Eines	Numero CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove ed informazioni richieste	Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
7.	201-245-8	80-05-7	4,4'-isopropilidendifenolo	UK	— Prova di crescita delle piante terrestri (OCSE 208)	6 mesi
					— Prova di riproduzione su enchitreidi (OCSE 220)	6 mesi
					— Prova di riproduzione con una specie adeguata di Collembola	6 mesi
8.	266-028-2	65996-93-2	Pece, catrame di carbone, alta temperatura.	NL	— Prova di inibizione, fanghi di depurazione (OCSE 209 — C11)	3 mesi